



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario alla ricostruzione sul
territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e
Marche

Accordo

Tra

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

e

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO

*ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una
collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza
tecnico-scientifica e di supporto per la definizione delle
attività da porre in essere, di cui al decreto-legge 1 giugno
2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni,
in legge 31 luglio 2023, n. 100*

La Struttura di supporto al **Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dal Commissario straordinario, Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "**Struttura commissariale**";

e

l'**Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po** (C.F. e P.IVA 92038990344), con sede legale in Parma, via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344), rappresentato dal Segretario generale dell'Autorità, Dottore Alessandro Bratti, di seguito "**Autorità**";

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede all'articolo 15 che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: "*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*";
- l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*" e che il principio è confermato da univoca e consolidata giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009, Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- la costituzione delle Autorità di bacino distrettuali è avvenuta a conclusione di un lungo percorso di riordino istituzionale partito nel 2006, che ha determinato la soppressione di tutte le Autorità di rilievo Nazionale, Regionale e Interregionale nonché l'attribuzione ai distretti idrografici di nuove e specifiche competenze e funzioni, finalizzate al rispetto delle normative europee che prevedono il raggiungimento degli obiettivi indicati nella Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) e nella Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (FD), che individuano nel livello di distretto la dimensione territoriale nella quale concentrare l'attività diretta alla tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee e la gestione del rischio da alluvioni;

- l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita il 13 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", è un ente pubblico non economico, soggetto al potere di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile da esercitare sotto il controllo della Corte dei conti;
- le Autorità di bacino distrettuali sono chiamate a operare su ambiti territoriali definiti su base idrografica (i limiti amministrativi del distretto idrografico del fiume Po sono stati fissati con decreto del Segretario generale n. 185 del 25 luglio 2018). I distretti idrografici sono infatti considerati ecosistemi naturali ed ambiti ottimali per la pianificazione, programmazione e gestione delle azioni di difesa del suolo – nel senso ampio di difesa del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati e delle infrastrutture – di tutela della qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, di regolamentazione dell'uso del territorio e per questo sono loro attribuite funzioni e competenze sovra ordinate rispetto ai confini amministrativi. Il distretto idrografico del Po comprende i seguenti bacini:
 - Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
 - bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- il mandato e le funzioni riconosciute all'Autorità e previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente sono di pianificazione in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque e di gestione delle risorse idriche, nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti;
- la finalità istituzionale dell'Autorità è la tutela ambientale dell'intero distretto idrografico, secondo i seguenti obiettivi:
 - difesa idrogeologica e della rete idrografica;
 - tutela della qualità dei corpi idrici;
 - razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche;
 - regolamentazione dell'uso del territorio;
- gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione sono:
 - sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici;
 - difesa, sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua;
 - moderazione delle piene;
 - disciplina delle attività estrattive idrauliche;
 - difesa e consolidamento dei versanti e delle aree instabili;
 - contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*;
- lo Statuto dell’Autorità distrettuale, adottato con delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U.R.I. n. 82 del 9 aprile 2018);
- il Regolamento generale di organizzazione, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 220 del 25 maggio 2022 e registrato alla Corte dei Conti con n. 2203 in data 25 luglio 2002;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dalla Conferenza istituzionale permanente con deliberazione n. 6 del 18 novembre 2019 e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 53 del 1 febbraio 2021;
- la Convenzione del 30 giugno 2022 fra l’Autorità di bacino, la Regione Emilia Romagna e l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per la *“definizione condivisa e l’esecuzione di attività di studio integrato finalizzate all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico per i corsi d’acqua più significativi dell’UOM (Unit Of Management) Reno, dell’UOM bacini romagnoli e dell’UOM Conca-Marecchia propedeutico alla revisione della pianificazione di bacino vigente al fine di una omogeneizzazione e armonizzazione con il PAI Po”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

- con DGR 984 del 15 giugno 2023 e conseguente Determina dirigenziale DPG/2023/15140 del 04 luglio 2023, la Regione Emilia Romagna ha istituito un Comitato di elevato profilo tecnico scientifico avente il compito di effettuare analisi altamente qualificata dell'evento;
- con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

- in attuazione della sopracitata Convenzione del 30 giugno 2022 ed in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023, l'Autorità ha programmato ed in corso di prossimo avvio, mediante affidamento di servizi e convenzioni con istituti universitari, attività specifiche di:
 - studio per l'aggiornamento delle conoscenze e linee di intervento sul reticolo principale per la revisione dei PAI;
 - censimento delle frane, analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'innescò delle frane, identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio, definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti e aggiornamento del quadro dissesti di versante dei PAI (attività estese ai territori interessati della Regione Toscana e Marche);
 - censimento delle rotte arginali e identificazione del meccanismo di innescò.
- le attività sopra richiamate saranno sviluppate con risorse proprie dell'Autorità ed in coordinamento con Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e consentiranno di aggiornare, anche in conseguenza degli eventi del maggio 2023, la pianificazione di bacino distrettuale e la programmazione generale di competenza dell'Autorità;
- sono altresì in corso da parte di Regione Emilia Romagna e Agenzia, anche nell'ambito delle attività della Commissione tecnico scientifica sopra richiamata ed in coordinamento con l'Autorità, attività specifiche di analisi e ricostruzione degli eventi alluvionali sotto gli aspetti idrologici, idraulici e degli effetti al suolo;
- al fine di garantire un efficace coordinamento di tali attività, l'Autorità sta promuovendo la sottoscrizione di uno specifico Accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con Regione Emilia Romagna e Agenzia;
- la Struttura commissariale, anche con riferimento agli interventi da realizzarsi sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, riconosce l'esistenza presso l'Autorità di specifiche professionalità e di tecnici dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- è interesse comune delle Parti:
 - sviluppare forme di collaborazione orizzontale, avvalendosi dell'Autorità e delle capacità professionali e conoscenze tecniche che la stessa esprime in materia di studio, analisi del reticolo idrografico del territorio e delle dinamiche di versante, ai fini dell'acquisizione dei quadri conoscitivi necessari per la definizione ed elaborazione dei piani speciali di cui all'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100;
 - coordinare e pianificare le procedure e le attività di ricostruzione sui territori delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche disposte con il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi*

a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di assicurare una completa condivisione di informazioni funzionali alla pianificazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine e promuovendo in modo sinergico la loro integrazione con gli interventi urgenti dei piani speciali.

ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Struttura commissariale e l'Autorità, nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100.
2. Obiettivo della ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 è anche quello di avviare un'attività congiunta finalizzata a definire un quadro completo e omogeneo sullo stato di dissesto del territorio di pianura e collinare-montano teso ad un riassetto territoriale resiliente in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici, che tenga comunque conto della conservazione dell'identità, della memoria, e dei paesaggi. Pertanto, la ricostruzione deve confrontarsi con i temi dell'economia, della sostenibilità ambientale e sociale, della transizione digitale, per garantire la valorizzazione dello sviluppo del patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico e artistico. La qualità della ricostruzione e del riassetto deve svilupparsi secondo principi di sicurezza, sostenibilità, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.
3. Il presente Accordo costituisce, altresì, la base per la partecipazione di professionisti e tecnici dell'Autorità a specifici gruppi di lavoro, da definirsi con successivo atto da parte del Commissario, tesi all'individuazione ed elaborazione di quanto previsto dal decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100, e in particolare alla definizione ed elaborazione dei piani speciali indicati nel citato decreto-legge e al loro coordinamento sinergico con l'aggiornamento della pianificazione di bacino e la programmazione degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine. Con il presente Accordo, inoltre, il Commissario straordinario potrà avvalersi delle professionalità e competenze tecniche dell'Autorità qualora, in ragione degli interventi da eseguirsi a cura del Commissario stesso ovvero dei soggetti attuatori, siano richieste valutazioni e supporto tecnico per gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie funzioni di pianificazione.
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono:
 - valorizzare la difesa idrogeologica e della rete idrografica, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture e per promuovere anche il ricorso ad interventi integrati (articolo 7, comma 2, legge 11 novembre 2014, n. 164);
 - promuovere la qualità e le eccellenze dei paesaggi e dei borghi colpiti dagli eccezionali eventi climatici;
 - incentivare azioni innovative di educazione, partecipazione, inclusione, coinvolgimento attivo della cittadinanza, formazione e sviluppo urbano;

- restituire alla collettività e al territorio comunale e regionale immobili ed infrastrutture pubbliche riqualificate e rifunzionalizzate mediante un approccio progettuale innovativo, orientato alla mitigazione della vulnerabilità idraulica e idrogeologica, alla riduzione del consumo di suolo, alla sostenibilità energetico-ambientale nonché alla connettività, alla coesione e all'inclusione sociale.
5. In particolare, con il presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono sviluppare una collaborazione per lo svolgimento, in via esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti attività:
 - a. definizione ed elaborazione dei piani speciali con individuazione delle opere prioritarie, in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sotto-servizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limiti o condizioni il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
 - b. sviluppo degli approfondimenti conoscitivi per l'aggiornamento della pianificazione di bacino e della programmazione generale degli interventi di riassetto territoriale di breve, medio e lungo termine;
 - c. verifica della coerenza e compatibilità dei programmi di ricostruzione con gli strumenti di pianificazione e programmazione generale vigenti ed in via aggiornamento (Piano per l'assetto idrogeologico, Piano di gestione del rischio da alluvione, Piano di gestione delle acque, Piano di bilancio idrico), anche al fine di acquisire indicazioni necessarie per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni, le nuove costruzioni e il recupero, per garantire la sicurezza e/o il miglioramento della qualità ambientale, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico;
 - d. attivazione di processi virtuosi tesi al coinvolgimento attivo del territorio al fine di sviluppare una progettazione partecipata che individui esigenze, istanze, necessità, specificità e potenzialità che potranno essere parte integrante e fondante delle progettualità da mettere in campo.
 6. Le Parti potranno individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.
 7. In relazione alle tematiche trattate, le Parti si impegnano, altresì, a realizzare iniziative volte allo scambio di *know-how* e a favorire il riuso di programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, a favore anche di tutta la rete dei soggetti attuatori, dei Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate.

Articolo 3

Durata, modifica e recesso

1. Il presente Accordo avrà durata per l'intero mandato del Commissario straordinario a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai Comuni, alle unioni dei Comuni, alle unioni montane e alle Province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli

impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4

Attività e ruoli delle Parti

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utili allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.
3. In particolare, la Struttura commissariale, attraverso i soggetti attuatori ovvero i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari e infrastrutturali, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.
4. Qualora ritenuto necessario ai fini del conseguimento dei compiti che la legge assegna al Commissario straordinario e per il coordinamento degli stessi con le attività di pianificazione di bacino, l'Autorità si impegna a garantire, anche mediante l'affidamento a soggetti esterni a valere delle risorse di cui all'articolo 6 del presente Accordo, le seguenti attività:
 - a. tecnico-specialistiche, nel rispetto dei più alti *standard* qualitativi, in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di rischio da alluvione e da frana, di recupero morfologico e gestione attiva delle piene, di efficientamento energetico, di accessibilità e connettività;
 - b. di *project management*, compreso il monitoraggio e la gestione digitale degli interventi, fornendo le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi;
5. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente Accordo possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
6. La costituzione dei gruppi di lavoro e il discendente cronoprogramma delle attività sarà definito con specifico atto da parte del Commissario straordinario.

Articolo 5

Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso.
2. I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell'altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.

Articolo 6

Oneri finanziari

1. Per l'attuazione della presente Accordo non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo.

2. Le Parti, per la collaborazione istituzionale di ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e di supporto potranno, eventualmente, concordare con separati accordi specifici i criteri per l'ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dall'Autorità.

Articolo 7

Referenti

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto della presente Accordo le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - per l'Autorità: ing. Andrea Colombo (e-mail: andrea.colombo@adbpo.it);
 - per la Struttura commissariale: Colonnello Sandro Corradi (e-mail: cu.amministrativa@commissarioricostruzione.it).
2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Articolo 8

Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti stabiliscono quale principio generale che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Articolo 9

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto delle Convenzioni attuative previste dal precedente articolo 2, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 10

Sicurezza e ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 e ss.mm.ii.

Articolo 11 *Controversie*

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a una mediazione per la conciliazione di dette controversie, che sarà condotta secondo le modalità, forma e tempi indicati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 12 *Trattamento dei dati personali*

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nel medesimo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della Struttura commissariale è contattabile all'indirizzo email commissarioricostruzione@pec.governo.it.
5. Per l'Autorità, il titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale, il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, è la società Lepida S.p.a., contattabile all'indirizzo email dpoteam@lepida.it.

Articolo 13

Attività di comunicazione

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Autorità e della Struttura commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo, mentre l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.
3. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, *joint venture* o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

Articolo 15

Bollo e Registrazione

1. Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti a cura dell'Autorità, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Articolo 16

Efficacia e firma

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla
ricostruzione sul territorio delle Regioni
Emilia Romagna, Toscana e Marche**

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Il Commissario straordinario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

Il Segretario Generale
Alessandro Bratti